

# REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa promossa

da

elettivamente domiciliata a presso lo studio dell'Avv.to

rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Fabiani come da

procura a margine dell'atto di citazione

(c) Copyright Antares Srl parte attrice  
nei confronti di

### VENETO BANCA SCPA

elettivamente domiciliata a Montebelluna presso lo studio degli Avv.ti

che la rappresentano e difendono come

da procura a margine della comparsa di risposta

**parte convenuta**

- causa iscritta a ruolo in data 26/11/2010 al nr. ed avente

ad oggetto: indebito oggettivo; azione bancaria.



- causa trattenuta in decisione all'udienza del 14/3/2014 sulle seguenti

## CONCLUSIONI

per \_\_\_\_\_

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Treviso, *contrariis reiectis*,  
accogliere la domanda come proposta dalla attrice nell’atto di citazione e  
quindi, accertata e dichiarata l’illegittimità della prassi di capitalizzazione  
degli interessi a debito nonché l’illegittimità, in assenza di relativa idonea  
pattuzione, dell’addebito di somme per interessi ultralegali (almeno fino al  
24 marzo 1987) per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di  
chiusura periodica del conto, per l’effetto, condannare la convenuta a pagare  
alla attrice la somma di euro 175.407,89 come risultante dalle esperite  
istruttorie in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti  
addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla  
domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di  
CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la  
presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario  
spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di  
distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di  
avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

per VENETO BANCA SCPA. :



**“In via preliminare**

Dichiararsi l’attrice decaduta dalla possibilità di contestare ed impugnare l’applicazione di interessi, spese ed altro con riferimento al contratto di conto corrente n.

**Nel merito in via principale**

Dichiararsi inammissibili e comunque respingersi in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate le domande tutte formulate dall’attrice nei confronti della convenuta Veneto Banca S.c.p.a. (già Veneto Banca Holding S.c.p.a.), alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte svolte in atti.

**Nel merito in via subordinata**

-dichiarare, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione decennale del diritto degli attori alla ripetizione di somme, a qualsivoglia titolo, relative ad operazioni antecedenti al 29.1.2000;

-accertare l’intervenuto adeguamento da parte dell’allora Veneto Banca S.c.a.r.l. rispetto alla delibera CICR 09.02.2000 ed accertare l’avvenuta comunicazione di tale adeguamento alla ditta

-dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale, ovvero in via ulteriormente graduata annuale, e conseguentemente rapportare a tali alternative modalità temporali di addebito tutti i conteggi correlati alle domanda avversarie.

**In ogni caso**

Spese ed onorari di lite integralmente rifusi, oltre ad IVA, CAP e 12,5% spese generali”.



## MOTIVAZIONE

premessi di avere intrattenuto con Banca Popolare di Asolo e Montebelluna - ora Veneto Banca - rapporto di conto corrente nr [ ] estinto nel 2006, conveniva in giudizio la banca lamentando la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, l'illegittima applicazione di spese fisse di chiusura periodica del conto, di interessi ultralegali non pattuiti - fino al 24/3/1987, quando era intervenuta specifica pattuizione scritta sul punto- di commissioni di massimo scoperto non pattuite, di interessi usurari.

Chiedeva la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca.

La banca, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione ordinaria decennale.

Sull'anatocismo, eccepiva l'aumento alla delibera CICR 9/2/2000 e deduceva che in subordine la capitalizzazione trimestrale andava sostituita con capitalizzazione avente diversa periodicità; la capitalizzazione trimestrale era stata peraltro tollerata dalla correntista, che aveva pagato in adempimento di obbligazione naturale, con conseguente irripetibilità delle somme versate a tale titolo.

Le spese fisse di chiusura conto trimestrale risultavano convenzionalmente pattuite.

Per gli interessi ultralegali, pattuiti per iscritto con il contratto del 24/3/1987, il diritto era prescritto.

L'applicazione della commissione di massimo scoperto era legittima.

La banca non aveva applicato interessi oltre il tasso soglia antiusura.

Copyright Antares Srl



Espletata C.T.U. contabile, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Esaminando sinteticamente le varie “voci” oggetto della domanda di ripetizione, considerati gli atti e i documenti di causa, considerata la verifica contabile espletata dal C.T.U. Mario Toso, tenuto conto delle osservazioni svolte dai procuratori delle parti all’esito della C.T.U., si osserva che:

1 - La banca ha illegittimamente applicato interessi anatocistici trimestrali per tutta la durata del rapporto.

Premesso che la prassi seguita dalle banche in tema di anatocismo deve ritenersi senz’altro illegittima (v. Cass nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004; nello stesso senso è la successiva unanime giurisprudenza), è inutile indagare se la banca si sia o meno adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 perché se anche la banca avesse applicato la periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica reciprocità e nel rispetto della delibera CICR, tuttavia per rendere legittima una tale capitalizzazione occorrerebbe un accordo, non potendo discutersi di modifica “*in melius*” rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Si deve inoltre escludere di poter convertire la capitalizzazione trimestrale con quella semestrale o annuale, in mancanza di un meccanismo normativo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l’applicazione di una capitalizzazione con cadenza temporale diversa; ciò che è stato confermato da ultimo da Cass. SSUU nr. 24418/2010.

La mancata contestazione degli estratti conto da parte della correntista, poi, rileva esclusivamente sotto il profilo contabile; non preclude invece la

contestazione della validità e della efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti e quindi non influisce in alcun modo sulla pretesa restitutoria della correntista (v Cass. nr 6514/2007: *“In giurisprudenza è da tempo consolidato il principio, secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto di conto corrente da parte del correntista nel termine, previsto dall'art. 1832 c.c., di mesi sei dal ricevimento del conto medesimo rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”*).

2- Quanto addebitato per spese fisse di chiusura trimestrale va restituito perché un tale costo è privo di causa.

3. Non risultano ratiute per iscritto o commissioni di rassi non scoperte

4. Sulla base delle verifiche espletate dal C.T.U., non risultano sostanzialmente applicati interessi debitori oltre il tasso soglia antiusura (su cui infatti il procuratore attoreo, nel precisare le conclusioni, non ha insistito).

5. Rimane da esaminare l'eccezione di prescrizione.

I principi in materia sono dettati da Cass SSUU nr 24418/2010; ed infatti entrambe le parti, nel discuterne, fanno riferimento alla necessità di distinguere i versamenti aventi funzione solutoria da quelli aventi natura meramente ripristinatoria della provvista; solo per i primi, il termine di prescrizione decorre dalla data della annotazione.

L'onere della indicazione dei versamenti aventi natura di pagamento (perché extra-fido) e della relativa prova grava sulla banca che ha eccepito la prescrizione.



Su questo punto si è pronunciata recentemente Cass nr. 4518/2014 secondo cui “ ... i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni ... ”

Nel nostro caso la banca non ha provato quali annotazioni corrispondano a pagamenti anziché a versamenti ripristinatori della provvista, come deve presumersi per quanto detto sopra, e perché il conto in esame era all'evidenza affidato non essendo plausibile che la banca abbia tollerato un saldo passivo come quello documentato senza reagire in alcun modo, ad esempio con la segnalazione alla Centrale Rischii, in assenza di un fido.

Rispetto a quanto argomentato dalla banca in punto prescrizione, e rispetto alle conclusioni del CTU al riguardo, si osserva che il consulente a pagina 6 della relazione ha dato atto della mancanza di “*indicazioni oggettive circa l'effettiva pattuizione scritta e la misura degli affidamenti concessi (pur se dagli estratti conto scalari è desumibile la misura dei limiti di scoperto oltre i quali la banca ha applicato maggiorazioni di tasso)*” e ha poi ribadito che “*... per poter individuare le annotazioni con natura di pagamento (trattasi dei rientri oltre i limiti degli affidamenti concessi) eseguite ante decennio... è necessario conoscere sia il dettaglio delle singole operazioni di rientro contabilizzate con relative date di registrazione e valuta, sia la misura di eventuali affidamenti concessi. Relativamente a tale ultima informazione, si*



*ribadisce nuovamente che non si hanno riscontri certi ed oggettivi circa la  
esistenza di affidamenti, mancando la prova della loro pattuizione” (così a  
pag 26 e 27 della relazione).*

Dunque non è possibile giungere a conclusioni certe sul punto; tanto più che  
la banca non prende posizione sulla questione di fatto se il conto fosse o  
meno assistito da fido ed eventualmente fino a quale importo (si veda pag 5  
della comparsa di risposta: *“Nel caso di specie, pertanto, si dovrà comunque  
tenere necessariamente conto dell’intervenuta prescrizione del diritto alla  
ripetizione di tutte quelle somme oggetto di operazioni di versamento ... se  
eseguite senza disporre una apertura di credito o a copertura del passivo  
eccedente i limiti dell’accreditamento eventualmente concesso”*); così non  
assolvendo all’onere di allegazione e prova che le compete.

Riassumendo: i versamenti da parte del correntista hanno normalmente  
natura ripretinatoria della provvista (C.a.s nr. 4513/10.4; spett. alla banca  
superare tale presunzione allegando e provando che il conto non è affidato,  
oppure allegando e provando la consistenza del fido e – eventualmente  
tramite CTU contabile – i versamenti destinati a coprire il passivo eccedente  
i limiti dell’accreditamento concesso.

Pertanto e conclusivamente, la banca deve restituire all’odierna attrice,  
secondo i calcoli effettuati dal CTU ai quali qui ci si riporta, la complessiva  
somma di euro 175.407,89 (v pag 29 della relazione) oltre agli interessi dalla  
domanda al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in rapporto al *quantum*  
riconosciuto, seguono la soccombenza.

P.Q.M.





Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr.

ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1) condanna Veneto Banca scpa al pagamento di euro 175.407,89 in favore di [redacted] oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna Veneto Banca scpa al a rifusione delle spese di lite in favore di [redacted] spese che si liquidano come segue: euro 2.430

per la fase di studio della controversia, euro 1.550 per la fase introduttiva, euro 5.400 per la fase istruttoria/di trattazione, euro 4.050 per la fase decisoria; oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge; oltre ad euro 888 per anticipazioni; oltre ad euro 5.000 per rifusione spese di CTP; con distrazione in favore del procuratore antistatario;

3) pone la spesa della C.T.U. definitivamente a carico di Veneto Banca scpa.

Treviso, 6/8/2014

il giudice

Susanna Menegazzi